

Maltrattamenti in famiglia - Abuso dei mezzi di correzione

Famiglia e minori Minori - Maltrattamenti in famiglia - Abuso dei mezzi di correzione - il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la persona offesa, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura - 572, 581, 594, 612 e 582 c.p. (Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza 20 febbraio – 12 settembre 2007, n. 34460)

Famiglia e minori - Maltrattamenti in famiglia - Abuso dei mezzi di correzione - il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la persona offesa, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura - 572, 581, 594, 612 e 582 c.p. (Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza 20 febbraio – 12 settembre 2007, n. 34460)

Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza 20 febbraio – 12 settembre 2007, n. 34460

Ritenuto in fatto e diritto

Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato il giudizio di responsabilità penale formulato dal Tribunale della stessa città nei confronti di C. G. in ordine ai delitti di cui agli artt. 572, 581, 594, 612 e 582 c.p.

I reati anzidetti erano stati commessi in danno di C. C., figlia dell'imputato, e, per quanto concerne le ingiurie e minacce, anche nei confronti di J. A. M..

L'accusa riguarda gli atteggiamenti violenti tenuti per futili motivi dal C. nei confronti della propria figliuola C., nata nel 1978, fin da quando aveva quattro o cinque anni, alla quale, tra l'altro, era stato impedito di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa, e si fonda sulle dichiarazioni rese da costei il 4 luglio 1997 con specifico riferimento all'intollerabile regime di vita e a quanto avvenuto nella stessa giornata, avallate da quanto riferito dalla cugina J. A. M., anch'essa persona offesa rispetto alle ingiurie e lesioni personali.

Ha proposto ricorso per cassazione il C., lamentando sia la mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie la deposizione di una persona in grado di riferire circa il consiglio dato alla propria figliuola dal suo difensore perché sottolineasse la continuità nel tempo dei comportamenti violenti da essa addebitati al genitore, sia il giudizio di attendibilità formulato in ordine alle dichiarazioni accusatorie ancorché fossero prive di riscontri, sia la mancata qualificazione dell'accaduto come abuso dei mezzi di correzione.

Maltrattamenti in famiglia - Abuso dei mezzi di correzione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto affidato a doglianze manifestamente infondate.

Così è per quanto concerne la mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la Corte territoriale giustificato in maniera quanto mai esauriente la determinazione assunta al riguardo con il riferimento, per un verso, all'omessa specifica indicazione delle circostanze sulle quali i singoli testimoni erano chiamati a riferire, e, per altro verso, alla completezza del materiale probatorio acquisito, che consentiva di decidere allo stato degli atti.

Ad eguali conclusioni si deve pervenire per quanto concerne il giudizio di attendibilità formulato nei riguardi della deposizione della persona offesa, desumendosi dalla sentenza impugnata che la stessa è stata assunta come fonte di prova previa esauriente indagine positiva circa la sua credibilità, accompagnata dalla doverosa valutazione dei riscontri oggettivi desumibili dalle dichiarazioni della teste J. A. M. e in fondo dalle stesse ammissioni dell'imputato.

Inaccettabile è l'ultima critica riguardante la qualificazione dell'accusa contestata, poiché il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la persona offesa, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intemperatività della misura.

All'inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 1000,00 euro alla cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.